

## ALLEGATO A

Art. 5 – comma 4 – DPR 487/1994 e successive modificazioni

.....omissis.....

Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno **preferenza** a parità di merito e a parità di titolo sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. I mutilati ed orfani per servizio nel settore pubblico e privato;
5. Gli orfani di guerra;
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. I feriti in combattimento;
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatti di guerra;
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. Gli invalidi e i mutilati civili;
20. I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

(a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente, dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

(b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche.

(c) comma 5, art. 5, DPR 487/94 è stato abrogato dal comma 7, art. 3, Legge 127/1997.

Pertanto, a **parità di punteggio e di altri titoli di preferenza e precedenza**, previsti dall'art. 5 –

comma 4° - del DPR 487/94, **precederà in graduatoria il candidato più giovane di età**, così come previsto dalla Legge 191/98, art. 2 comma 9.